

# REGIONE VENETO

Legge n° 38 del 10 novembre 1989

## NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

### Titolo I NORME GENERALI

#### Art. 1

##### *Istituzione del Parco naturale regionale dei Colli Euganei*

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n° 40 il parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000. (1)
2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.
3. La gestione del parco è affidata all'Ente parco dei Colli Euganei di cui all' articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

#### Art. 16

##### *Finalità*

1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:
  - a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell' acqua;
  - b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell' ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
  - c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e paleontologiche;
  - d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;

(.....omissis).

### Titolo II PIANO AMBIENTALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

(.....omissis).

#### Art. 8

##### *Classificazione delle aree protette*

1. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso nelle seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata:
  - a) zona di riserva naturale;
  - b) zona agro-silvo-pastorale;
  - c) zona agricola;
  - d) zona di urbanizzazione controllata.

(.....omissis).

## **Art. 9**

### *Zone di riserva naturale*

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali. 2. In tali zone l'esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.

(.....omissis).

6. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:

(.....omissis).

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

(.....omissis).

7. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

(.....omissis).

b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l'ecosistema protetto;

(.....omissis).

## **Art. 10**

### *Zone agro-silvo-pastorali*

1. Le zone agro-silvo-pastorali sono individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un certo rilievo.

(.....omissis).

4. Fino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:

(.....omissis).

g) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all'attività agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con l'Ente parco;

(.....omissis).

5. Fino all' entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall' entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:

(.....omissis).

b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma precedente sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l' ecosistema protetto;

(.....omissis).

### Titolo III *ENTE E STRUMENTI DI GESTIONE*

(.....omissis).

#### **Art. 35** *Sanzioni amministrative*

1. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l' obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art. 34.

2. Nei seguenti casi, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino a norma dell'art.34, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

(.....omissis).

b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

(.....omissis).

d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell' infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l' infrazione.

(.....omissis).

4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

(.....omissis).